

Cortese attenzione

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali,
Via C. Colombo 44, 00147 ROMA

Con la presente si inviano le osservazioni relative all'Avviso del " **[ID_VIP/4707] Impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "SerraGiannina" costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,5MW, per una potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) e relative opere di connessione. "**

Cordiali saluti.

Associazione Antigone 2 Oppido Lucano.

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettività alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **Picciani Stefania**

in qualità di legale rappresentante della Associazione **ANTIGONE 2 OPPIDO LUCANO**

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

[ID_VIP/4707] Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina" costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) e relative opere di connessione.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

1) In contrasto con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020.

Tali opere risultano essere fortemente impattanti e non compatibili con la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e con il turismo rurale e con il PSR 2014/2020.

Di seguito si elencano alcuni di essi:

1. 000126/2019 Centrale di Committenza per MIBAC - APPIA: PROGETTAZIONE DEF. ESEC. CSP e CSE DL INTERVENTO "APPIA REGINA VIARUM - VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO LUNGO L'ANTICO TRACCIATO ROMANO". Finanziamento: FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 3/2016

A Genzano di Lucania il tracciato della "APPIA REGINA VIARUM" coincide con la SP 79 altezza Masseria Triputi, prospiciente l'ambito di inserimento degli impianti eolici e delle sue opere connesse.

2. D.M.594 del 29/12/2017 RIDEFINIZIONE, PER AGGIUNTA, DEL TERRITORIO DEL "DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO".

Il ministero dei Beni culturali e del Turismo ha istituito il 29 dicembre 2017 otto distretti turistici (7 nuovi più una modifica a uno esistente). Superano così quota 50 i distretti turistici istituiti negli ultimi quattro anni. Appena in tempo vista la scadenza al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale le Regioni potevano delimitare i territori dei distretti turistici e comunicarli al Mibact. Si tratta dei Distretti Turistici: "Marca Maceratese" (Marche), "Altopiano della Sila" (Calabria), "Valli di Apua" (Toscana), "Val di Magra e unione Comuni Val di Vara" (Liguria), "Centro Lario" (Lombardia), "Majella Madre" (Abruzzo), "Le Terre di Ariosto" (Basilicata) e il distretto turistico della provincia di Taranto in Puglia

Il sopra citato distretto "Le Terre di Ariosto" ingloba i territori di 17 comuni dell'Alto Bradano, tra cui quello di Genzano.

2) Violazione del P.I.E.A.R. - Mancanza dei requisiti anemologici.

L'Elaborato PESG_A_5_ Studio Anemologico risulta carente:

- Manca il Certificato rilasciato dal Comune di Genzano che attesti l'avvenuta installazione della Torre (P.I.E.A.R. – Appendice A – punto 1.2.1.5/d);
- La procedura di raccolta dei dati non è corretta.
Il Certificato di Calibrazione dei sensori (pag. 27 Studio Anemologico) di rilevazione della velocità del vento risulta datato 20/01/2006.
La data dell'ultima rilevazione è del 20/03/2012 (pag. 5 Studio Anemologico).

Pertanto i valori sono da ritenersi non utilizzabili perché la strumentazione è stata calibrata 6 anni prima dalla fine del periodo di rilevazione e 3 anni prima dall'inizio delle rilevazioni 24/03/2009.

Non vi è garanzia di legge sull'affidabilità dei dati raccolti. (P.I.E.A.R. Appendice A punto 1.2.1.5/e)

3) Violazione del P.I.E.A.R. – Buffer di rispetto dal Castello di Monteserico.

In attuazione del suddetto D.M. 10 settembre 2010, la Regione Basilicata, con L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015 (“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”), rispetto alle aree già identificate dal P.I.E.A.R., per alcuni beni ha ampliato i i buffer di riferimento, giudicati non sufficienti alla luce delle esperienze di tutela maturate.

Nel caso specifico di nostro interesse, tra le aree e i siti considerati **“non idonei”** all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, figura la macro area dei beni e degli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio, del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Entrando più nel dettaglio, **per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani**, per gli impianti eolici di grande generazione si prevede un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato o, qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. **Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura** (All. A, 1.2).

L’area individuata per la realizzazione dell’impianto in oggetto, è situata a una distanza inferiore del suddetto buffer previsto di 10 Km dal castello di Monteserico.



Buffer 10 KM dal castello di Monteserico – In rosso individuazione di massima dell’ambito.

4) **Violazione di Legge dell’art. 29 della L.R. 38/2018 - Buffer di rispetto dal centro storico.**

Dagli elaborati grafici ed in particolare dalla tavola PESG_A_16a1 “Corografia di inquadramento”, si evince che **gli aerogeneratori FESG 01-03-07-08 NON RISPETTANO** la distanza di **5 Km** dal perimetro del **centro storico del comune di Genzano di Lucania**, come da art. 29 della **L.R. 38/2018**.



Buffer 5 KM dal centro storico – In rosso individuazione di massima dell'ambito.

5) Violazione di Legge dell'art. 30 della L.R. 38/2018 e dell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 - Elusione Effetto Cumulo e VAS.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

L'art. 30 della L.R. 38/2018 introduce all'art. 2 della L.R. 54/2015 l'art. 2bis e al comma 3 così cita:

Sono esclusi dall'applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 3/04/2006, n.152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all'art.20 del d.lgs. 3/04/2006, n.152 è integrata dalla VAS.

Tali opere necessitano di VAS.

6) Violazione di Legge dell'art. 38 della L.R. 38/2018 - Transito fauna e riduzione Impatto Visivo.

Dagli elaborati grafici ed in particolare dalla tavola PESG_A16_b1b "Verifiche distanze aerogeneratori", si evince il non rispetto dell'art. 38 comma 3 che così cita:

Per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale che:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a 6 diametri di rotore.

Per impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine disposte in configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a 3 diametri di rotore.

7) Errata interpretazione del Decreto Legislativo 397/2003 e violazione del comma 3 dell'art. 1 del T.U. dell'Edilizia D.P.R. 380/2001

Il D.Lgs. al comma 7 dell'art. 12 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ma è altrettanto vero che:

L'art.1 del T.U. edilizia D.P.R. 380/2001 al comma 3 stabilisce che sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli art. 24 e 25 del DLgs 112/98 ed alle relative norme di attuazione in materia di realizzazione, ampliamento, ricostruzione e riconversione di impianti produttivi.

L'art.25 del DLgs 112/98 al comma 2 lett. g cita testualmente:

“possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, **la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia il consiglio comunale**, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150”.

Senza la pronuncia del consiglio comunale non è possibile predisporre NESSUNA variante urbanistica.

Idem è per il rilascio dei **Permessi di Costruire (PER NUOVE COSTRUZIONI)** in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, vedasi **comma 1 art.14 (L) D.P.R. 380/2001.**

8) Interferenza e incompatibilità delle opere con il distretto irriguo B Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano e in particolare con lo schema idrico Basento-Bradano, distretto “G”.

Gli aerogeneratori ricadono in un ambito irriguo identificato come Distretto G ed in particolare nelle sotto sezioni **G6a e b in fase di attuazione presso il CIPE.**

Si fa presente che la pianificazione territoriale è regolata dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e, non dalle visura catastale, come spesso dichiarato nelle relazioni tecniche per l'individuazione della destinazione d'uso degli immobili.

Si richiede a conferma, la sovrapposizione degli **AEROGENERATORI di progetto e le relative OPERE DI CONNESSIONE** con gli elaborati del distretto G in fase di attuazione.

9) Interferenza con le architetture rurali.

Si osserva e si comunica le interferenze degli impianti eolici con le numerose architetture rurali presenti nell'area quali Masseria Triputi di epoca romana, di notevole interesse storico-etnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale locale, e tutte da vincolarsi ai sensi dell'art.10 comma 4 lett. l (elle) del D.Lgs. 42/04.

10) Mancanza di Varianti Urbanistiche - stazioni di trasformazione e opere connesse.

Nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vedasi sentenza Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369; Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, non legate ad aziende agricole presenti in loco.

Tali impianti non possono essere ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico, ma occorre predisporla o quanto meno occorre una presa d'atto del Consiglio comunale.

Il D.P.R. 327/2001, che regola le espropriazioni per pubblica utilità, avvalorata la tesi della necessità di variante all'art. 18 comma 1 e all'art.19 (L), così cita:
quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'art.10 comma 1, e dei commi successivi.

Si richiede la verifica delle Varianti Urbanistiche effettuate con presa d'atto del Consiglio Comunale, per le stazioni di trasformazione elettriche ubicate nelle zone agricole del territorio di Genzano di Lucania A RIDOSSO DELLA "APPIA REGINA VIARUM".

L'Associazione Antigone 2 di Oppido Lucano per tali motivazioni

chiede di:

porre fine allo scempio in atto nella Valle dell'Alto Bradano dovuto all'installazione di questi enormi impianti eolici che nulla hanno a che vedere con la pubblica utilità, con la salvaguardia dell'ambiente con la salute pubblica, con lo sviluppo locale;

di dichiarare

l'illegittimità e l'improcedibilità del progetto della E.ON Climate & Renewables Italia SRL. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina" costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) e relative opere di connessione.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).


Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Oppido Lucano 12/08/2019
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data Oppido Lucano 12/08/2019

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).